



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. n. 22172/RU/2012

Roma, 20 FEBBRAIO 2012

Alle Direzioni regionali, interregionali e
provinciali dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici Centrali
All' Ufficio del Direttore
SEDE

OGGETTO: Procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza Area, F1, indette con determinazione del Direttore dell' Agenzia delle dogane n.30205 del 4 novembre 2010 e con determinazione del Direttore provinciale delle Dogane di Bolzano n. 00262 del 6 dicembre 2010.

I vincitori delle procedure selettive in oggetto indicate hanno sottoscritto in data 13 febbraio 2012 (salvi i casi di proroga per giustificato motivo) il relativo contratto individuale di lavoro, che fa espresso rinvio, tra l'altro, alla disciplina posta dal vigente C.C.N.L..

Per i dipendenti che siano stati immessi nelle relative funzioni inizia, pertanto, il periodo di prova di 4 mesi prescritto dall'art. 31 del vigente C.C.N.L.¹, ai fini del compimento del quale si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

I casi di sospensione e le modalità di espletamento del periodo di prova sono disciplinati dal citato art. 31 C.C.N.L., il quale prevede, tra l'altro, ai commi 7 e 8, che *"Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell' Agenzia deve essere motivato"*. *"Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il*

¹ Non può trovare applicazione, infatti, nelle fattispecie in oggetto, l'esonero dal periodo di prova previsto dall'art. 31, comma 3, CCNL per i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia che siano stati inquadrati nell'area superiore a seguito di processi di riqualificazione, poiché, come noto, nell'ambito delle procedure selettive di cui trattasi non sono stati previsti processi di riqualificazione, ossia percorsi di formazione mirata dei candidati (tale scelta gestionale - adottata con atti di organizzazione di natura privatistica improntati a principi di tempestività, economicità e celerità di espletamento - è coerente con quanto previsto dalla normativa vigente: in particolare, l'art. 23 del CCNL del comparto Agenzie fiscali 2002/2005 prevede come meramente facoltativo, non già obbligatorio, l'espletamento di appositi percorsi di riqualificazione/formazione dei candidati nell'ambito delle procedure selettive per le progressioni verticali, con ciò innovando rispetto al previgente CCNL del comparto Ministeri 1998/2001, il cui art. 15, comma 1, lett. A), sanciva invece l'obbligatorietà a tal fine del cosiddetto corso-concorso, ossia, per l'appunto, di appositi corsi di riqualificazione/formazione dei candidati).

dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti".

Appare, peraltro, opportuno evidenziare che nei confronti dei vincitori delle procedure selettive in oggetto trovano applicazione analogica le norme di cui all'art. 51, comma 8, del vigente C.C.N.L.-rispondenti sia all'interesse dei lavoratori che all'interesse pubblico - secondo cui al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunto presso la stessa Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso, è concessa l'aspettativa per la durata del periodo di prova, con conseguente indisponibilità del relativo posto (per un periodo massimo di sei mesi, ovviamente estensibile nei casi in cui il periodo di prova sia sospeso *ex lege*, ad esempio in caso di assenza per malattia, astensione obbligatoria, distacco sindacale o nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente).

In coerenza con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, il posto precedentemente occupato in seconda area dai dipendenti risultati vincitori delle procedure selettive in oggetto indicate è indisponibile per la durata del periodo di prova.

Al fine di verificare le ricadute delle nuove assunzioni in terza area sull'organizzazione delle attività, vorranno codeste Strutture far conoscere entro il 30 marzo 2012:

- a) Quanti neoassunti - già in carico presso la stessa Struttura - sono stati destinati a nuovi settori di attività/funzioni rispetto a quelli di precedente assegnazione, specificando la tipologia di tali attività/funzioni;
- b) Quanti neoassunti hanno semplicemente visto cambiare il grado di autonomia e responsabilità permanendo nel settore di attività/funzioni cui erano precedentemente assegnati;
- c) A quali settori di attività/funzioni sono stati destinati i neoassunti in terza area che non erano precedentemente in carico presso la stessa Struttura;
- d) Quali modificazioni organizzative siano state consentite dall'inserimento dei nuovi assunti.

DIRETTORE CENTRALE
Dr. Alessandro ARONICA

